

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 117/38/2011

Svolgimento del processo

In data 11 marzo 2008 Equitalia Esatri Spa notificava al sig. Li. En. cartella esattoriale n. Omissis relativa alla dichiarazione Modello Unico 2005 presentata per il periodo d'imposta 2004.

La cartella d'importo pari a € 2.544,81 scaturiva da richiesta di iscrizione a ruolo inoltrata dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973.

Avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, e conseguente cartella esattoriale depositava ricorso il contribuente avanti alla Commissione Tributaria di Brescia per veder accolte le seguenti conclusioni: "in via cautelare: 1) previo accertamento che le contestazioni mosse al sig. Li. si riferiscano ad una dichiarazione dei redditi Modello Unico 2005 per l'anno d'imposta 2004, da lui mai presentato ed inerente a prestazioni lavorative mai svolte, e previo accertamento della nullità della cartella esattoriale impugnata perché mancante dell'indicazione e della firma del responsabile del procedimento, Voglia l'Ill. Commissione Tributaria Provinciale di Brescia disporre, ai sensi ed effetti di cui all'art. 47, Dlgs n. 546/1992, la sospensione dell'atto impugnato; Nel rito (...) annullare la cartella di pagamento" con vittoria di diritti, onorari e spese. L'Agenzia delle Entrate si costituiva anch'essa, affermando che il contribuente non avesse fornito alcuna prova a sostegno dell'erroneo invio della dichiarazione integrativa da cui era scaturita la cartella esattoriale impugnata e che, quindi, il reddito doveva necessariamente imputarsi al sig. Li., e che la cartella impugnata, notificata in data 11 marzo 2009, pur priva della sottoscrizione del responsabile del procedimento, non poteva considerarsi nulla, considerato che la nullità colpisce esclusivamente le cartelle esattoriali notificate a far data dal 1 giugno 2008.

La CTP di Brescia emetteva sentenza in accoglimento del ricorso presentato dal sig. Li., sostenendo che l'Agenzia non avesse fornito alcuna prova a sostegno dell'effettiva percezione da parte del sig. Li. dei redditi de quo, se non dichiarazioni testimoniali del sig. Marco Buffa, aventi il medesimo valore delle controdedichiarazioni sempre testimoniali del sig. Li., di mancata percezione di tali somme.

Motivi della decisione

Si rileva preliminarmente che punto nodale della questione sottoposta a questa Commissione è costituito dalla valenza all'interno del processo tributario dell'art. 2697 C.c.

Il problema dell'onere della prova viene in considerazione sia in senso soggettivo, indicando quale parte, che intende avvalersi di un fatto a lei favorevole, debba fornire la prova se vuole evitare la soccombenza; sia in senso oggettivo, come eventuale giudizio nell'ipotesi di mancato raggiungimento della prova del fatto controverso da parte dei titolari delle avverse posizioni processuali.

Per quanto riguarda l'applicabilità stessa di tale principio al processo tributario, in dottrina si è sostenuto in passato l'inammissibilità, in materia tributaria, di una regola di giudizio fondata sull'onere della prova: tale prospettazione scaturiva da una ricostruzione del processo tributario in chiave così spiccatamente inquisitoria da mettere in pericolo la stessa connotazione giurisdizionale del procedimento. Coloro, infatti, che giustificano l'abbandono della regola dell'art. 2697 c.c. in favore di una particolare struttura della prova in campo tributario, attribuivano a quest'ultima qualità non di

onere, bensì di un "obbligo" sia per il contribuente, sia dell'Amministrazione. In quest'ottica risulterebbe inutile una regola di giudizio sul fatto incerto, dovendosi addebitare l'incertezza stessa al titolare dell'obbligo, sanzionandolo con la soccombenza giudiziale.

Ricostruzione fortemente criticata, costituendo oggi acquisizione sufficientemente pacifica il fatto che la regola medesima sia di applicazione generale e prescindendo dalla tipologia del processo. Si rileva, inoltre, che mancando nella normativa tributaria, indicazioni espresse per individuare la parte su cui far ricadere tale onere, è dunque necessario, non tanto avere riguardo al ruolo processualmente rivestito dalle parti, quanto piuttosto indagare sull'effettiva posizione sostanziale ricoperta da ciascuno dei contendenti. Benché, infatti, il contribuente, intenzionato ad evitare la definitività dell'atto emesso dall'Amministrazione finanziaria, debba proporre ricorso alle Commissioni tributarie, questa formale posizione di attore non gli attribuisce automaticamente l'onere di dimostrare la falsità dell'accertamento, lasciando impregiudicata la distribuzione degli oneri probatori.

Nella fase che precede il processo, l'Amministrazione finanziaria che afferma la propria pretesa nei confronti del contribuente, dovrebbe emettere il proprio atto di imposizione solo quando sussistono i presupposti voluti dalla legge; detto atto dovrà essere completo di tutti gli elementi prescritti, compresa la motivazione.

Nell'ulteriore fase del processo, quando, nella riscontrata validità formale dell'atto impositivo contestato dal contribuente, debba procedersi all'esame del merito della pretesa tributaria, spetterà sempre all'Amministrazione l'onere di dimostrare i fatti della pretesa ed al contribuente, invece, l'onere di provare i fatti aventi efficacia impeditiva, modificativa od estintiva dell'azione del fisco (quali le circostanze incompatibili documentate dal convenuto nel presente processo).

Quanto poi alle dichiarazioni rese dal sig. Ma. Bu. si rammenta che, nel processo tributario, vige il divieto dell'ammissione della prova testimoniale, sancito dal Dlgs 546/1992 art. 4 co. 4. Anche se questo, per costanza di giurisprudenza, non implichi l'inutilizzabilità ai fini della decisione di dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale e rese da terzi, tali informazioni testimoniali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e devono pertanto essere necessariamente supportate da riscontri oggettivi come chiarito dalla sentenza della Corte Cost. n. 18 del 2000. Riscontri che non risultano esservi stati nel caso de quo. Non essendo imputabile all'Ufficio il comportamento del terzo Ma. Bu. le spese devono essere compensate.

PQM

La Commissione rigetta l'appello, confermando l'appellata sentenza. Compensa le spese di lite.